

**PROTOCOLLO PER L'INSERIMENTO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A
PROCEDIMENTO PENALE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
TRA:**

COMUNE DI PERUGIA

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA

TRIBUNALE DI PERUGIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA

*UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA-CITTA' DI CASTELLO-GUBBIO- TODI-
FOLIGNO- CITTA' DELLA PIEVE-CASTIGLIONE DEL LAGO*

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE TOSCANA-UMBRIA

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI DI PERUGIA

UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI PERUGIA

COMITATO REGIONALE CONI UMBRIA

DAP – DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

Le parti firmatarie:

danno atto che:

-il presente protocollo trae origine dall'iniziativa della Commissione "Oltre il Diritto" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, ispirata dai progetti predisposti in passato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e di Roma in favore dei soli minori e giovani adulti;

-in particolare, l'odierna intesa ha l'obiettivo di consentire a soggetti maggiorenni e minorenni, di accedere, in tutte le distinte fasi del procedimento penale, ad attività sportiva, tenuto conto che la stessa, oltre a rappresentare un imprescindibile strumento di tutela della salute e di distacco da circuiti devianti o caratterizzati da elementi di rischio/pregiudizio, si pone quale valido mezzo di acquisizione di etici comportamenti e regole, implicanti l'acquisizione di quel necessario senso del rispetto della sfera dei diritti di tutti i consociati, a cui tendere attraverso corsi e tirocini in ambito sportivo.

-in tal senso, appare di fondamentale importanza, sia lo svolgimento di lavori di pubblica utilità all'interno di strutture e compagini sportive, e sia l'impegno in attività di restituzione sociale non retribuite, da realizzare, anche in favore di persone con disabilità, in ambienti caratterizzati da condotte rivolte all'inclusione ed alla socialità. Ciò al fine di acquisire piena consapevolezza circa il disvalore delle proprie pregresse condotte.

-per gli adulti entrati nel circuito penale, tale necessità è prevista, innanzitutto, dall'art. 27 co. 3 della Costituzione, dal quale si evince l'impegno dello Stato ad attuare un programma di interventi, affinché la pena possa concretamente contribuire alla rieducazione ed al corretto reinserimento sociale nei confronti di coloro che hanno posto in essere condotte antigiuridiche;

-per i minorenni, sia dalle plurime fonti sovranzionali in materia di tutela di soggetti minori si età, che dal DPR 448/1988 (codice processo penale minorile) e dal relativo decreto di attuazione di cui al D.L. 28 luglio 1989, n. 272 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) tese univocamente a consentire, attraverso sinergie collaborative con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Perugia, l'avvio di percorsi educativi personalizzati, volti al recupero del minore.

- ai sensi dell'art. 33 co. 7 della Costituzione : *“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*.

-è compito dell'Avvocatura, non solo quella di esercitare le sue funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale nell'interesse delle parti assistite, ma anche dei terzi e della collettività, a tutela del corretto esercizio della giurisdizione e dei principi dello Stato di diritto.

PREMESSO:

- che il D.P.R. n. 488/88 detta disposizioni in materia di processo penale a carico di imputati minorenni e il D.lgs. n. 272/89 delinea le forme organizzative ed attuative affinché esso si realizzi, anche attraverso gli Organi del Ministero della Giustizia;

-che il capo III del D.P.R. n. 488/88 disciplina la definizione anticipata del procedimento ed il giudizio in dibattimento (art. 25-35) e che in tale senso l'art 27 del D.P.R. n. 488/88, sin dalla fase delle indagini preliminari, prevede che il pubblico ministero, ove risulti la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, possa chiedere al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne, nel rispetto, pertanto, del principio della rapida uscita del minore dal circuito penale;

-che la suddetta richiesta, affinché siano raggiunti completamente gli obiettivi sopra indicati, è indubbiamente da preferire all'esito di un positivo percorso educativo e di riparazione, posto in essere con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Perugia;

-che lo stesso articolo 27 bis del DPR 448/1988 prevede che: *“durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento,*

subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi";

-che l'art. 28 del D.P.R. n. 488/88 (a cui da attuazione l'art. 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272), nella fase successiva a quella delle indagini preliminari, prevede la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne, con affidamento dello stesso ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno, con la possibilità che siano impartite prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato ed a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, anche mediante l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove possibile.

-che l'art. 1 comma 4 della legge n. 328/2000, (Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali) prevede che: *"gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi d'utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato degli organismi di cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale...con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, dell'organizzazione e della gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";*

-che la legge n. 354/75 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 230/2000, prevedono l'individualizzazione dei percorsi trattamentali e che, con particolare riferimento all'art. 15 dell'ordinamento penitenziario, le attività sportive costituiscono elemento del trattamento insieme all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, alla partecipazione a progetti di pubblica utilità, alla religione, alle attività culturali e ricreative e sportive, e ai contatti con il mondo esterno e ai rapporti con la famiglia;

-che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, riconosce al minore di anni diciotto il diritto al riposo, al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica, nonché, ove privato di libertà, ad essere trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età;

- che il comma 2 dell'art. 1 del D.lgs, n. 121/18 recante la Disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, statuisce che: *"l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire [...] la responsabilizzazione, l'esecuzione e il pieno sviluppo psicofisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile ed attività di utilità sociale, sportive e di tempo libero";*

- che il comma 2 dell'art. 3, del D.lgs, n. 121/18 prevede che: *"Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura penale di comunità, prescrive lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato, precisandosi come le stesse: "sono svolte compatibilmente con i*

percorsi di istruzione e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto";

considerato:

- che l'art. 545 bis c.p.p. (condanna a pena sostitutiva), stabilisce che quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti;

-che l'art. 53 della legge 689/1981, annovera tra le "pene sostitutive" anche il lavoro di pubblica utilità (L.P.U.), prevedendo che: *"Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di tre anni", tenuto conto dell'eventuale aumento di pena di cui all'art. 81 c.p., può sostituirla con il L.P.U.;*

-che, per i maggiorenni, il comma 1 dell'art. 168 bis c.p., prevede che: *"nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato ai fini dell'estinzione del reato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova "* che comporta, tra l'altro, lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità;

-che ai sensi dell'art. 165 comma 1 c.p., ove il condannato non si opponga, il Giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena - quale causa di estinzione del reato - alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, secondo le modalità indicate nella sentenza e per un tempo, comunque, non superiore alla durata della pena sospesa;

-che, per i maggiorenni, a norma dell'art. 54 D.lgs. n. 274/2000 anche il Giudice di Pace può applicare, per i reati di sua competenza "ratione materiae", la sanzione del L.P.U., purché l'imputato ne faccia espressa richiesta;

-che, per i maggiorenni, così come previsto dell'art. 224 bis del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992), nelle ipotesi di delitti colposi commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale (segnatamente, nei casi di cui agli artt. 589 bis, 590 e 590 bis c.p.), il Giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva, può disporre la sanzione amministrativa accessoria del L.P.U.;

-che, per i maggiorenni, ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada (introdotto dalla Legge n. 120/2010), fuori dall'ipotesi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, se non vi è opposizione dell'imputato, la pena detentiva e pecuniaria (ammenda e arresto) irrogata per uno dei reati previsti dal medesimo articolo («guida in stato di ebbrezza», nelle sue diverse "declinazioni", e «rifiuto di sottoporsi ad accertamenti») può essere sostituita, una sola volta, anche col decreto penale di condanna, con quella del L.P.U.;

- che, per i maggiorenni, ai sensi dell'art. 187 comma 8 bis C.d.S., fatta salva l'ipotesi in cui il conducente in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia provocato un incidente stradale, se non vi è opposizione dell'imputato, la pena detentiva dell'arresto e quella pecuniaria dell'ammenda, irrogata per i reati di cui ai commi 1 («guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope») ed 8 ("rifiuto di sottoporsi ad accertamenti») può essere sostituita, una sola volta, anche col decreto penale di condanna, con quella del L.P.U.;
- che ai sensi dell'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. n. 309/1990 nel caso in cui una persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope riporti una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per fatti di lieve entità (ai sensi del comma 5 del medesimo testo normativo), qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, il Giudice, su richiesta dell'imputato e sentito il P.M., può applicare - in luogo delle pene detentive e pecuniarie - il L.P.U., secondo le modalità previste dall'art. 54 D.lgs. n. 274/2000, per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata;
- che infine, non da ultimo, in ragione del contenuto dell'odierna intesa, il L.P.U è previsto come "condotta riabilitativa" in materia di «divieto di accedere a manifestazioni sportive» (D.A.SPO.), ai sensi del comma 8 bis dell'art. 6 L. n. 401/1989, come modificato dal D.L. n. 53/2019;

rilevato:

- che, per i maggiorenni, ai sensi del comma 1 dell'art. 47 della legge n. 354/1975 (affidamento in prova al servizio sociale) ove la pena detentiva inflitta non superi tre anni, o quattro anni nelle ipotesi di cui al co.3 bis, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare;
- che inoltre, per quanto riguarda lo svolgimento della pratica sportiva nell'ambiente carcerario, l'articolo 27 della L. n.354/1975 prevede che la stessa, al pari delle altre attività ivi elencate, debba essere organizzata e promossa, costituendo parte integrante del percorso rieducativo del detenuto, teso a favorire la crescita personale ed il corretto reinserimento sociale.
- che la pratica sportiva può essere organizzata di concerto tra la Direzione dell'istituto penitenziario, gli educatori, gli assistenti sociali, i mediatori culturali e anche i rappresentanti dei detenuti, nonché, come previsto dall'art. 1 L. 354/1975, attraverso i contatti con l'ambiente esterno perché considerati utili al reinserimento sociale;
- che il D.P.R. n. 230 del 2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) all'articolo 59 pone le attività sportive sullo stesso piano di quelle culturali e ricreative;
- che in particolare il secondo comma dell'art. 59 del D.P.R. 230 del 2000, sollecita il coinvolgimento degli enti che, a livello locale e nazionale, si occupano delle attività sportive, tra i quali devono intendersi richiamati il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, anche nelle sue articolazioni regionali, nonché le Federazioni sportive le Discipline Sportive Associate e gli enti di promozione sportiva;
- che la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee, prevede all'art. 27, punto 6, che: "*Devono essere proposte al detenuti attività*

ricreative - che comprendono in particolare sport, giochi, attività culturali, passatempi - e questi ultimi devono essere, per quanto possibile, autorizzati ad organizzarle";

-che, per i minorenni, l'art. 4 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Affidamento in prova al servizio sociale) prevede che se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato può essere affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, per lo svolgimento del programma di intervento educativo, predisposto in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, che lo impegni, tra l'altro, anche in attività utili per l'educazione e l'inclusione sociale, stabilendosi che l'ufficio di servizio sociale per i minorenni incontri l'affidato e lo assista nel percorso di reinserimento sociale, anche mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del condannato.

-che l'art. 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 prevede che nel caso di ammissione del condannato minorenne alla misura penale di comunità della detenzione domiciliare (pena detentiva da eseguire in misura non superiore a tre anni) il tribunale di sorveglianza stabilisce prescrizioni tese a favorire lo svolgimento di attività esterne, in particolare di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, ovvero di lavoro, o culturali, o sportive, comunque utili al successo formativo e all'inclusione sociale.

-che parimenti l'art. 7 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (semilibertà), non solo prevede che il minore ammesso alla misura penale di comunità della semilibertà (espiazione di almeno un terzo della pena inflitta) possa trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e di formazione professionale, di lavoro, di utilità sociale o comunque funzionali all'inclusione sociale, ma anche che possa essere trasferito in istituti che agevolino l'organizzazione e lo svolgimento delle attività esterne, nonché il consolidamento delle relazioni socio-familiari utili per il suo inserimento sociale.

atteso che:

-per i minorenni il Centro per la Giustizia Minorile Toscana - Umbria, tramite l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Perugia, attua interventi specializzati per la presa in carico dei minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile, con la predisposizione di progetti nell'ambito di misure penali finalizzate all'inclusione sociale, con obiettivi educativi/riparativi e di responsabilizzazione e lavoro di rete con Enti locali e privati impegnati nel sociale;

-che per gli adulti sono assunte e realizzate analoghe iniziative ad opera dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Perugia, che, oltre a svolgere le specifiche attività interne presso gli Istituti penitenziari - tra cui la partecipazione alle commissioni per l'organizzazione di attività culturali, ricreative e sportive (artt. 12, 16, 27 L.354/75) - esplica le proprie funzioni tramite i rapporti con le competenti Autorità Giudiziarie per la predisposizione dei programmi di trattamento, l'applicazione e la verifica dello svolgimento di misure alternative e sostitutive alla detenzione nonché per la messa alla prova;

-che l'Ordinamento Giuridico Sportivo è improntato ai principi di lealtà, correttezza e probità e ad essi si devono conformare le condotte di tutti i soggetti che in esso operano;

-che il Codice di Comportamento Sportivo del Coni specifica i doveri fondamentali, obbligatori ed inderogabili di disciplina sportiva, di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva tra cui il divieto di alterazione dei risultati sportivi, il divieto di doping e di altre forme di nocimento alla salute, il principio di non violenza, il principio di non discriminazione, il divieto di dichiarazioni lesive della reputazione altrui, il dovere di

riservatezza ed il principio di imparzialità e che la loro violazione costituisce un grave inadempimento;

-che l'attività sportiva nei suoi aspetti formativi, educativi e partecipativi, a livello agonistico e non agonistico, costituisce un valido strumento nell'ambito dell'inserimento e reinserimento sociale;

-che le regole presenti nell'attività sportiva, individuali e di gruppo, consentono la sperimentazione di comportamenti rispettosi di sé, dell'altro e dei contesti in cui si esercitano;

-che le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, attraverso le loro progettualità, nell'osservanza del principio di lealtà sportiva, come previsto dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni(ed i relativi Statuti), possono certamente contribuire a una funzione educativa e di responsabilizzazione, funzionale alla buona riuscita dei percorsi di giustizia riparativa, della messa alla prova, del lavoro di pubblica utilità e del reinserimento nell'ambito sociale esterno delle persone (sia minori che adulti) sottoposte a procedimenti penali/provvedimenti penali;

-che l'Avvocato, nel sistema giustizia, svolge una funzione pubblicisticamente rilevante, ponendosi quale garante della protezione dei diritti costituzionali (art. 24 Cost.), tra i quali assume una valenza insopprimibile quello già citato di cui all'art. 27 terzo comma della Costituzione,

-che mai come in questo ambito, atteso anche lo specifico ruolo del difensore nel procedimento penale, la difesa può concretamente assolvere a una vera e propria funzione sociale, attraverso la formulazione di proposte e percorsi, tesi a consentire sia ai minori che agli adulti, di essere maggiormente consapevoli dei propri doveri, oltre che dei propri diritti;

-che il Comune di Perugia, nella sua funzione di promozione di azioni tese al reinserimento nella comunità, riconosce il valore fondamentale delle descritte iniziative di inclusione sociale e, quindi, per il mezzo di regolamenti e convenzioni con le associazioni e società sportive affidatarie dell'uso degli impianti comunali;

-che l'istituzione del presente Protocollo per l'inserimento in attività e contesti sportivi per minori, e adulti sottoposti a procedimento penale presso gli Uffici Giudiziari di Perugia, partecipanti all'odierna intesa, espressione di sinergia di tutte le parti firmatarie, comporterà notevoli vantaggi per le figure professionali coinvolte, creando la possibilità di offrire ai suddetti destinatari un'offerta formativa, di carattere sportivo, preventivamente valutabile e consona all'interessata/o, a seconda del profilo personale dello stesso;

-che il presente Protocollo, per quanto sopra evidenziato, consente di dare piena attuazione non solo ai principi sanciti dall'art. 27 comma 3 della nostra Carta Costituzionale, ma anche a quelli posti a presidio del procedimento penale minorile, favorendo la probabilità di esito positivo dei percorsi di riparazione, della messa alla prova, dei lavori di pubblica utilità, delle attività sportive all'interno degli istituti penitenziari, con conseguenziale fuoriuscita del soggetto dal circuito penale, con significativo abbattimento del pericolo di recidiva.

-che per il Coni, le Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate e per le sue Associate, il presente protocollo consentirà alle stesse di assolvere alla propria funzione sociale di promozione di attività sportive anche nel delicato campo del procedimento penale, con positive ricadute in termini di immagine;

-che per il settore la Giustizia, gli aspetti positivi consisterebbero nella possibilità di disporre di un altro tassello di offerta formativa, sia sotto il profilo educativo per i minorenni, che sotto quello rieducativo e di corretto inserimento sociale degli adulti sottoposti a procedimento penale.

-che il percorso formativo sportivo destinato ai minori, giovani-adulti, ed adulti, entrati nel circuito penale, dovrà essere caratterizzato:

- a) dall'elemento del beneficio salutare derivante dall'attività sportiva e dalla sua capacità a incrementare la performance cognitiva;
- b) dall'acquisizione di valori, di regole di condotta e di esperienze funzionali al conseguimento di competenze nell'ambito sportivo-rieducativo durante lo svolgimento di lavori di pubblica utilità;
- c) dalla possibilità di ottenere abilitazioni e/o brevetti sportivi in ragione delle esperienze formative raggiunte, spendibili nel mondo del lavoro.

Le parti firmatarie convengono di stipulare il presente protocollo d'intesa

ART. 1

(Finalità)

Il presente Protocollo ha la finalità di stabilire gli obiettivi, i compiti e le funzioni dei firmatari, nonché le modalità operative, di monitoraggio e valutazione dell'efficacia del protocollo stesso.

ART. 2

(Obiettivi)

Gli obiettivi del presente Protocollo si incentrano sulla possibilità di consentire a minori, giovani ed adulti, sottoposti a procedimento penale, ancorché detenuti, di sperimentare l'attività sportiva, o di assumere condotte riparatorie o svolgere lavori socialmente utili, presso Enti o associazioni sportive. Queste attività, rivolte anche alla cura e tutela delle persone con disabilità, grazie anche ai peculiari valori e regole del settore sportivo, mirano a favorire per i minorenni, in chiave pedagogica e di corretto sviluppo psico/fisico, un valido iter formativo ed educativo, e, per i maggiorenni, un corretto riadattamento alla vita sociale, con conseguente distacco da contesti caratterizzati da elementi di pregiudizio/rischio.

ART. 3

(Funzioni dei firmatari)

Gli Uffici Giudiziari di Perugia in intestazione, unitamente al Centro per la Giustizia Minorile di Firenze, all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Perugia, alla Direzione della Casa Circondariale di Perugia "Capanne" ed all'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Perugia, sopra richiamati, si impegnano a diffondere il presente Protocollo al proprio interno. Inoltre, favoriranno la definizione di specifiche e reciproche intese per garantirne la concreta applicazione. L'obiettivo è assicurare che ogni livello precedente ne sia informato e possa valutarne l'integrazione nelle attività progettuali rivolte a minori, a giovani ed adulti sottoposti a procedimento/provvedimento penale, anche durante la fase di espiazione della pena.

La Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria favorirà l'impegno delle proprie articolazioni periferiche ombre coinvolte nell'operatività prevista dal protocollo di intesa, supportando la fase deliberativa delle convenzioni finalizzate a procurare attività di pubblica utilità per i ristretti. Inoltre, strutturerà una fase di valutazione e monitoraggio dell'andamento del protocollo limitatamente alla parte che coinvolge le strutture periferiche dell'Amministrazione penitenziaria, anche nell'ottica di ricognizione e

approvazione di un progetto di analisi e diffusione delle buone prassi, sperimentate dagli Istituti penitenziari.

Il Comune di Perugia, anche per il mezzo dell'Assessorato allo Sport, si impegna a promuovere le finalità del presente protocollo presso le associazioni e società sportive affidatarie dei propri impianti sportivi a mezzo di appositi regolamenti e convenzioni;

Il Comitato Regionale C.O.N.I. Umbria, si impegna a divulgare e promuovere il presente Protocollo presso le strutture territoriali delle Federazioni associate e le loro componenti federali promuovendone gli scopi e gli obiettivi, nonché programmando, pure tramite quest'ultime, momenti di formazione su aspetti del "*Fair Play*", individuando, tra i docenti della Scuola Regionale dello Sport dell'Umbria i Tutor che seguiranno, volontariamente, i partecipanti ai corsi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia si impegna a comunicare, pubblicizzare, divulgare e promuovere il presente protocollo attraverso affissioni, pubblicazioni, corsi, convegni, seminari, master, eventi formativi, anche con riferimento alla preparazione dei difensori di ufficio ed ai corsi di specializzazione, corsi e-learning, attività formative organizzate.

Art. 4

(Compiti dei firmatari)

I firmatari del presente Protocollo si impegnano a:

- individuare uno o più referenti per monitorare e valutare gli effetti e l'andamento delle attività previste nel Protocollo e realizzate nella pratica attuazione del Protocollo medesimo;
 - istituire un tavolo di coordinamento dei referenti che si incontri con cadenza semestrale;
 - l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e l'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Perugia, ciascuno per le proprie competenze, si impegnano a individuare i soggetti che possono essere inseriti nelle attività proposte;
 - il C.O.N.I. Regione Umbria, si impegna a rapportarsi con le Federazioni sportive territoriali – e le loro associate, anche quelle rivolte alla cura delle disabilità- e con gli operatori dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna di Perugia, per verificare gli esiti degli inserimenti dei destinatari impegnati nelle attività di riparazione, nei lavori di pubblica utilità e nelle attività in carcere. Nessun onere economico graverà sul Comitato Regionale C.O.N.I. Umbria.
 - Il Comune di Perugia, anche tramite l'Assessorato allo Sport, si impegna a segnalare il nominativo delle Associazioni e Società sportive affidatarie degli impianti comunali disposte a condividere le progettualità di educazione/ riabilitazione sociale e ad accogliere i minori, i giovani e gli adulti sottoposti a procedimento/provvedimento penale.
 - Il Consiglio dell'Ordine di Perugia si impegna a diffondere, pubblicizzare, divulgare il presente protocollo secondo le modalità di cui all'art. 3, nonché promuoverlo, presso le Federazioni Sportive, alle Associate e ai Comitati e Enti rivolti alle disabilità.
- Per la parte attuativa del Protocollo seguirà un documento di attuazione, e di coordinamento tra i soggetti firmatari.

ART. 5

(Tavolo di Coordinamento e monitoraggio)

Per l'immediata operatività del presente accordo si istituisce un Tavolo di coordinamento tra il Centro per la giustizia minorile Toscana-Umbria, l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna ed il C.O.N.I. Regione Umbria, composto dai rappresentanti delle organizzazioni. Per l'azione congiunta di monitoraggio e di gestione del presente Protocollo, è previsto che periodicamente si riuniscano i rappresentanti di tutte le parti sottoscrittrici, quale Tavolo tecnico interistituzionale. Esso viene convocato almeno ogni sei mesi dal Centro per la giustizia minorile Toscana-Umbria, dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e dall'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, anche su richiesta dei singoli firmatari del presente Protocollo, con lo scopo di monitorare le attività in corso attraverso l'analisi delle documentazioni e la raccolta dei dati effettuata dai componenti del tavolo, con possibilità di proporre eventuali modifiche.

ART. 6

(Aspetti economici)

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri finanziari a carico delle Parti, fatti salvi gli oneri conseguenti alle disposizioni vigenti in tema di coperture assicurative.

Art. 7

(Trattamento dei dati)

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Protocollo, ciascuna Parte per quanto di rispettiva competenza, si conforma alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 nonché alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Protocollo.

Art. 8

(Utilizzo dei marchi)

È fatto reciproco divieto alle Parti di utilizzare in qualsiasi modo l'abbinamento della denominazione, del logo, dei marchi e, più in generale qualunque segno distintivo idoneo a realizzare un logo composito, senza la preventiva approvazione scritta della parte proprietaria. Il presente protocollo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo straordinario o estraneo all'azione istituzionale dovrà essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti delle Parti.

Art. 9

(Durata, proroga e modifica del Protocollo)

La durata del presente accordo è annuale ed alla scadenza il Protocollo potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le parti.

L'efficacia del presente accordo è condizionata alla preventiva autorizzazione del Ministero della Giustizia.

Perugia,

I Firmatari

F. N. P. & K.

Uttred F. N. P. & K.

V. N. P. & K.

by S. N.

Giuseppe F. N. P. & K.

Bruno F. N. P. & K.

Carlo F. N. P. & K.

Forcign

Antonio F. N. P. & K.

Th. F. N. P. & K.